SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 2001)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1975 (V. Stampato n. 2382)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 1975

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».